



Del. n. 163/2015/PAR

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella Camera di consiglio del 2 luglio 2015  
composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente Relatore

**PARERE**

**COMUNE DI GROTTAMMARE**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Grottammare, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 21 maggio 2015;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

**FATTO**

In data 21 maggio 2015 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Grottammare ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il sindaco, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 1, co. 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chiede il parere della Sezione in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nel 2013 e non utilizzati nel

2014 per effettuare l'assunzione del vincitore di un concorso pubblico bandito nel 2014 e concluso nel 2015.

L'amministrazione comunale prospetta una soluzione positiva del quesito fondata sulla considerazione che le risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 424 sono quelle riferibili agli anni 2015 e 2016 (cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015). Vengono inoltre citati il precedente conforme costituito dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 32/2015 e la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

#### **CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'**

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal sindaco, che ai sensi dell'art. 50 TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta risulta parimenti ammissibile poiché ha per oggetto la corretta interpretazione dell'art. 1, co. 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che definisce il regime assunzionale a cui devono attenersi gli enti locali nel biennio 2015 - 2016. L'argomento da trattare, pertanto, rientra a pieno titolo nella materia della contabilità pubblica, così come definita dalle deliberazioni n. 5 del 17 febbraio 2006 della Sezione Autonomie e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo.

Risultano, infine, rispettate condizioni di ammissibilità stabilite con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

### **NEL MERITO**

**1.** I dubbi interpretativi del comune istante concernono l'interpretazione dell'art. 1, co. 424 della legge 190/2014 in materia di assunzioni di personale degli enti locali per il periodo 2015-2016. In particolare, i dubbi interpretativi dell'ente istante riguardano la possibilità di destinare all'assunzione di un dipendente vincitore di concorso concluso nel 2015 i risparmi derivanti dalle cessazioni del 2013 (non utilizzati nel 2014) sottraendo tali risorse dal vincolo previsto dal comma 424 cit. in favore dell'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge stessa (1.01.2015) e delle unità soprannumerarie del personale delle province destinatarie dei processi di mobilità.

L'art. 1, co. 424 cit. stabilisce che:

*<< Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le*

*assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.>>*

La norma introduce una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 rispetto a quella generale prevedendo la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni.

Tale regime derogatorio, come è stato correttamente osservato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 85/2015/QMIG) è finalizzato al perseguimento di due obiettivi: l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatari dei processi di mobilità avviati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 421.

Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG adottata dalla Sezione Autonomie ai sensi dell'art. 6, co.4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 la Corte dei conti ha chiarito che ai fini della corretta applicazione della norma in commento gli enti locali sono tenuti ad individuare due *plafond*: uno, utilizzabile indistintamente per le assunzioni da graduatorie già approvate e per la ricollocazione delle unità soprannumerarie, l'altro, destinato esclusivamente ad essere utilizzato per la ricollocazione del personale soprannumerario. Il primo *plafond*, è quello quantificato in termini percentuali di risparmio di spesa destinabile a nuove assunzioni negli esercizi 2015 e 2016 secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; il secondo corrispondente al complemento a 100 delle medesime percentuali previste per gli anni 2014 e 2015.

Come è noto l'art. 3, co. 5 del D.L. 90/2014 prevede che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo

cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 5-quater dell'art. 3 cit. prevede, poi, vincoli meno stringenti per enti virtuosi in cui l'incidenza della spesa di personale è pari o inferiore al 25 per cento della spesa corrente (80 per cento della spesa dell'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2014 e 100 per cento della spesa dell'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2015).

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate negli esercizi precedenti la Sezione Autonomie con deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG, ribaltando un diffuso orientamento formatosi presso le Sezioni regionali di controllo, aveva stabilito che tale facoltà dovesse riconoscersi ai soli enti di minori dimensioni demografiche. Al contrario, gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità potevano tener conto delle cessazioni previste per il triennio successivo ai fini della programmazione del fabbisogno e della programmazione finanziaria.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale le risorse da destinare nel 2015 e nel 2016 alle finalità di cui al citato comma 424 erano esclusivamente quelle relative alle cessazioni intervenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015. In tal senso, infatti, si erano espresse anche la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 e la delibera n. 32/2015/PAR della Sezione regionale per la Sardegna.

Tuttavia, l'art. 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ha recentemente modificato il testo dell'art. 3, comma 5 cit. prevedendo che anche gli enti sottoposti alle regole del PSI possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente. Il nuovo testo del comma 5 cit., infatti prevede che <<è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente>> .

Pertanto, a seguito del riferito intervento normativo, il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno deve essere effettuato in base alla nuova disciplina ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell'ultimo triennio.

Ora, in base all'art. 1, co. 424 cit. sono desinate all'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1.01.2015 nonché alla ricollocazione del personale soprannumerario in disponibilità tutte le risorse a disposizione dell'ente per le assunzioni a tempo indeterminato nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente. Ne deriva che per il 2015 sono soggetti allo specifico vincolo di destinazione previsto dal comma 424 cit. non soltanto il 60 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nel 2014 ma anche i tutti i "resti" provenienti dal triennio precedente, nessuno escluso, in quanto contribuiscono - in base alla nuova disciplina recata dal d.l. 78/2015 - ad incrementare la capacità assunzionale dell'ente.

Conclusivamente, le economie relative all'esercizio 2013 utilizzabili in base alla nuova formulazione dell'art. 3, co. del d.l. 90/2014 - poiché costituiscono una quota della

complessiva capacità assunzionale dell'ente - possono essere destinate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate all'1.01.2015 ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario.

Si evidenzia che tale soluzione è coerente con la *ratio* del comma 424 cit. che è stata correttamente individuata dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 19/SEZ/AUT cit. nella volontà di attribuire rilievo prioritario alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti provinciali interessati dal processo di riordino di cui alle leggi 6 luglio 2012, n. 95 e 7 aprile 2014, n. 56 che, altrimenti, risulterebbe gravemente compromessa.

#### **P.Q.M.**

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

#### **ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Grottammare e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 2 luglio 2015.

Il relatore

f.to Marco Di Marco

Il Presidente

f.to Teresa Bica

Depositata in Segreteria in data 2 luglio 2015

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra